

CONI

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Gli Organi di Giustizia e la Procura federale sono regolamentati dagli articoli 43 e seguenti dello Statuto.

ART. 2 - PRINCIPI DI GIUSTIZIA FEDERALE

1. Il rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al principio di "fair play" (gioco leale) e la opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze vietate, a qualsiasi forma di violenza ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

2. Sono garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione del giudice e il diritto di revisione del giudizio.

ART. 3 - DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

1. Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

2. I dirigenti, soci e tesserati, sono tenuti a presentarsi agli organi della giustizia sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare, compreso quello per illeciti amministrativi, salvo giustificato motivo. Essi sono altresì tenuti ad assicurare la piena collaborazione agli organi di giustizia sportiva fornendo tutte le informazioni richieste e presentandosi se convocati.

3. L'indagato può non presentarsi alle convocazioni e scegliere liberamente la propria linea difensiva.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEI TESSERATI E DELLE SOCIETÀ

1. Le società affiliate, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa.

2. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dalle società affiliate medesime.

3. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

4. Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

ART.5 - RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ PER FATTO DEI TESSERATI

1. Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping.

2. Le società affiliate:

- a) rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali;

- b) rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni. La mancata richiesta di intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento della sanzione.
- c) si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee;
- d) potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dai dibattiti risulti che non hanno partecipato all'illecito o incolpevolmente ne ignoravano l'esistenza o che, almeno, sussistano seri e fondati dubbi in proposito.

ART.6 - ILLECITO SPORTIVO

1. Rispondono di illecito sportivo le persone o le società affiliate, qualora compiano o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto ivi compresa l'assunzione o somministrazione di metodi o sostanze proibite dalle norme sportive antidoping.
2. Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, od abbia avuto, rapporti con società affiliate o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere illeciti sportivi o, comunque, ne abbia notizia ha il dovere di informarne immediatamente con ogni mezzo idoneo o, comunque, mediante lettera raccomandata, il procuratore federale, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza.

ART. 7 - COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della società affiliata di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la società affiliata è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione che è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
5. La Segreteria Federale cura la comunicazione alla Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E.) delle decisioni non più impugnabili degli Organi di giustizia che inibiscono ad affiliati, aderenti o tesserati lo svolgimento di attività internazionale o comunque concernenti l'applicazione di sanzioni per condotte costituenti illecito in base a regolamenti internazionali.

ART. 8 - INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte é deferito agli organi di giustizia per gli

ulteriori provvedimenti del caso.

ART. 9 - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati.
2. Il giudice sportivo, all'atto dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, è tenuto a richiamare, ove disponibile, il passo del rapporto arbitrale che ha determinato la decisione disciplinare.

ART. 10 - CASELLARIO FEDERALE

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 81, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.
2. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della Segreteria dei medesimi Organi, al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

TITOLO II SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni disciplinari applicabili alle Società

ART. 11 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ

1. La società affiliata, qualora si renda responsabile della violazione di qualsiasi norma federale, regolamentare ovvero di altre disposizioni vigenti, è punibile, secondo la gravità dei fatti, con le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) ammenda;
- d) squalifica della sede di gioco;
- e) perdita della gara;
- f) penalizzazione di uno o più punti nelle competizioni a squadre;
- g) retrocessione alla serie inferiore;
- h) esclusione dalla partecipazione all'attività nazionale;
- i) esclusione dalla partecipazione all'attività internazionale;
- l) radiazione.

2. Non sono considerate violazioni disciplinari le violazioni di norme di carattere tecnico organizzativo in relazione alle quali sono direttamente stabilite dal regolamento del campionato italiano a squadre o dai regolamenti di altre manifestazioni istituzionali le conseguenze di un determinato comportamento.

ART. 12 - ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI

1. Le sanzioni indicate all'articolo precedente sono comminate dagli organi di giustizia secondo le competenze riportate negli articoli successivi.

ART. 13 - AMMONIZIONE

1. L'ammonizione consiste in un richiamo scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate ed i tesserati sono tenuti.

ART. 14 - DEPLORAZIONE

1. La deplorazione consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni.

ART. 15 - AMMENDA

1. L'ammenda è una sanzione pecuniaria che consiste nel pagamento alla Federazione Scacchistica Italiana di una somma non inferiore ad € 55,00 e non superiore ad € 260,00, oltre al 10% del valore accertato dell'illecito.

2. L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni disciplinari allorché concorrano circostanze aggravanti.

ART. 16 - INADEMPIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare comporta la sospensione da ogni attività federale fino al momento del pagamento e comunque per un termine minimo di gg. 3 dal momento del pagamento. Il termine massimo resta quello previsto dall'art. 27.

ART. 17 - SQUALIFICA DELLA SEDE DI GIOCO

1. La squalifica della sede di gioco è irrogata per un periodo non inferiore a giorni 15 e non superiore ad un anno e comporta l'obbligo per la società di giocare in una sede neutra indicata dalla commissione campionato a squadre.

2. La comunicazione di squalifica è inviata anche al consiglio federale, che ne cura il tempestivo inoltro alla commissione campionato italiano a squadre. Ogni inerente e conseguente spesa è a carico della società sanzionata.

3. Nel caso previsto dal comma 1 la società avversaria ha diritto solo al rimborso da parte della società sanzionata delle spese documentate per il maggior percorso chilometrico con mezzi pubblici.

ART. 18 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DELLA SEDE DI GIOCO

1. La sanzione di cui all'articolo precedente è immediatamente esecutiva. Il giudice dell'impugnazione, per gravissimi motivi, può sospendere, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.

ART. 19 - PENALIZZAZIONE DEI PUNTI NELLE COMPETIZIONI A SQUADRE

1. La penalizzazione nelle competizioni a squadre consiste nella perdita da 2 a 6 punti in classifica attribuiti ad una società in base ai risultati conseguiti.

2. La sanzione può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni disciplinari.

ART. 20 - PERDITA DELLA GARA E ALTRE PENALIZZAZIONI

1. La società responsabile di fatti che abbiano influito in modo negativo e decisivo sullo svolgimento di una gara, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equilibrio, della libertà o della lealtà sportiva, può essere sanzionata sulla sola base del referto arbitrale oltre che con le sanzioni di cui agli articoli precedenti, anche con la perdita della gara suddetta.

2. Il giudice che irroga la sanzione della perdita della gara trasmette gli atti al procuratore federale per le eventuali ulteriori indagini.
3. Negli incontri a squadre, la squadra appartenente alla società responsabile ha partita persa su tutte le scacchiere.
4. Qualora ad entrambe le squadre siano imputabili i fatti di cui al primo comma, il provvedimento stesso può essere adottato nei confronti di entrambe.

ART. 21 - RETROCESSIONE ALLA SERIE INFERIORE

1. La retrocessione alla serie inferiore può essere inflitta alla società che è già stata sanzionata con squalifiche della sede di gioco per almeno due volte nel corso del medesimo anno sportivo.

ART. 22 - ESCLUSIONI DALL'ATTIVITÀ NAZIONALE

1. L'esclusione dall'attività nazionale consiste nel divieto di prendere parte al Campionato o alle manifestazioni per l'anno sportivo in corso.

ART. 23 - ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

1. Nei casi di violazione disciplinare che interferiscono nei rapporti con federazioni estere, società straniere ovvero costituiscono violazione ai regolamenti internazionali o a disposizioni federali, alla società giudicata colpevole può essere inibita in via temporanea l'attività internazionale, ufficiale o amichevole, in territorio nazionale o estero, per un periodo minimo di gg. 15 e massimo di anni 2.
2. La radiazione è irrogata per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo e per violazione della clausola compromissoria.

Sanzioni disciplinari applicabili ai Tesserati

ART. 24 - SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, UFFICIALI DI GARA E TESSERATI

1. I tesserati della federazione, qualora si rendano responsabili della violazione di qualsiasi norma federale, regolamentare ovvero di altre disposizioni vigenti, sono punibili, secondo la gravità dei fatti, con le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) diffida;
- d) squalifica per una o più turni o giornate di gara fino ad un massimo di dieci;
- e) sospensione a tempo determinato per un periodo minimo di quindici giorni fino a un massimo di due anni;
- f) inibizione da ogni attività federale a tempo determinato per un periodo minimo di quindici giorni fino a un massimo di due anni;
- g) radiazione.

2. Tale normativa è estesa a tutte le manifestazioni scacchistiche indette dalla Federazione Scacchistica Italiana.

ART.25 - ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE ED IMPIEGO DI METODI VIETATI

1. Sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e di materiale considerati doping

nonché l'impiego di metodi vietati.

2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle altre sostanze considerate doping, le procedure e le modalità per l'effettuazione dei controlli medici, nonché le sanzioni disciplinari sono previsti dalle norme sportive antidoping.

ART. 26 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di carattere disciplinare sono esecutive dal giorno della loro comunicazione.

2. Le squalifiche a giornate di gara o turni di torneo dovranno essere scontate esclusivamente nell'ambito della manifestazione nella quale sono state irrogate, ad eccezione della squalifica a tempo determinato che sospende da ogni attività federale.

3. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo, negli anni sportivi successivi, anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria.

ART. 27 - SOSPENSIONE

1. La sospensione è a tempo determinato e ha la durata minima di gg. 1 e massima di anni due.

2. Il tesserato sospeso non può per tutta la sua durata partecipare in alcuna veste all'attività della Federazione Scacchistica Italiana.

3. Ai giocatori che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, è inflitta una squalifica di almeno tre mesi. L'eventuale indisponibilità per motivi di salute è valutata e giustificata dalla struttura medica federale o da chi da essa delegato. Altri motivi di indisponibilità sono valutati e giustificati dalla commissione tecnica di settore competente.

Art. 28 - SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del procuratore federale.

2. La sospensione cautelare può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la non reiterazione delle violazioni.

3. La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata dal giudice prima della conclusione del dibattimento.

4. I periodi di sospensione cautelare già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

5. Il provvedimento di sospensione cautelare è appellabile.

6. Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato.

7. Qualora il giudice accolga la richiesta del procuratore federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) indicazione delle generalità della persona sospesa e degli elementi che servono ad identificarlo;
- b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal procuratore federale;

- c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la loro rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- d) l'esposizione di motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f) la data e la sottoscrizione del giudice.

ART. 29 - ENTITÀ DELLA SANZIONE

1. Nel determinare in concreto la misura delle sanzioni, l'organo competente tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare della natura, della specie, dei modi, del tempo e del luogo dell'azione od omissione.

ART. 30 - RECIDIVA

1. La società od il tesserato che, dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello statuto o nella normativa federale, ne commettono altra della medesima indole soggiacciono ad aggravamento della sanzione.

2. Spetta all'organo di giustizia sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

3. Chi dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.

4. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

5. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

6. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo, può essere sino alla metà e, nei casi previsti dal comma 4 lett. a e b, può essere sino a due terzi, nel caso di cui alla lett. c) può essere aumentato da un terzo ai due terzi.

7. In nessuna caso l'aumento della sanzione per l'effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle sanzioni precedenti alla commissione della nuova infrazione.

8. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

9. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

10. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

ART. 31 - TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. La società affiliata o il tesserato che compiano atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART. 32 - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- c) aver agito per motivi abietti o futili;
- d) aver, nel corso del procedimento disciplinare, tentato di inquinare le prove;
- e) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali o di qualsiasi altro tesserato;
- f) aver cagionato una lesione fisica o un danno patrimoniale di rilevante entità;
- g) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- i) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro.

ART. 33 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

ART. 34 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole il fatto doloso della persona offesa;
- c) l'aver prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

ART.35 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI.

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura

inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 36 - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE.

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se da questi conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 37 - CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Se ritiene che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

TITOLO III NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

Capo I – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO E ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 38 – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

ART. 39 - ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Sono organi di giustizia presso la F.S.I.:

a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello se attivata;

b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto CONI, per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la F.S.I. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

6. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 40 - ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli organi di giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

ART. 41 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Con delibera del Consiglio Federale può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio

Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;

c) adotta, nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto CONI.

Capo II – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 42 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta Affiliati e ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 43 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico.

2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.S.I., in apposita pagina

prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura “Contributo per l’accesso al servizio di giustizia” e l’indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l’indicazione delle parti.

3. In caso di accoglimento, anche parziale, dell’istanza il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.

4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

ART. 44 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l’accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione si avvale dell’Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.

2. Le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Capo III - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 45 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 38.

2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell’udienza, anche disponendo l’eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.

4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.

5. Gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

ART. 46 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell’altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00).

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

ART. 47 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario.

2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei

quali deve essere redatto verbale.

3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il presente e gli altri regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO IV GIUDICI SPORTIVI

Capo I - NOMINA E COMPETENZA

ART. 48 – ISTITUZIONE

1. Presso la F.S.I. sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello.

ART. 49 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricasazione dei medesimi giudici.

ART. 50 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

ART. 51 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e

strutture.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni, a decorrere dalla pubblicazione della decisione.

ART. 52 - NOMINA NELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

1. Fermo quanto stabilito all'art. 39, comma 6, i componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.

4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.

5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Capo II – PROCEDIMENTI

ART. 53 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione o trasmissione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
- b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 54 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli

eventuali mezzi di prova.

2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

ART. 55 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di sessanta giorni.

2. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ART. 56 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia.

ART. 57 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.

2. Il Giudice Sportivo assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.

3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 58 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.

3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.

4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.

6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio, a maggioranza dei suoi componenti. Le

parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.

7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.

8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. La decisione della Corte Sportiva di Appello è senza indugio adottata, comunicata alle parti e pubblicata.

TITOLO V GIUDICI FEDERALI

Capo I – NOMINA E COMPETENZA

ART. 59 - ISTITUZIONE

1. Presso la F.S.I. sono istituiti i Giudici Federali.

2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

ART. 60 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale o ai Giudici Sportivi Territoriali.

2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale ed esercita le funzioni della Corte Sportiva di Appello qualora quest'ultima non sia attivata.

ART. 61 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I..

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Tribunale Federale e la Corte Sportiva di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente,

designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.

5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Capo II – PROCEDIMENTI

ART. 62 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

ART. 63 - APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Fino a che non sia concluso dinanzi al Tribunale Federale il relativo procedimento, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.

3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.

4. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 64 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del

termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART. 65 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ART. 66 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di affiliati o tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 65, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ART. 67 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ART. 68 - DOMANDA CAUTELARE

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Tribunale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

ART. 69 - INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART. 70 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. La decisione del Tribunale Federale è assunta a maggioranza dei suoi componenti ed è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 71 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle Parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

ART. 72 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 70 e 71.
7. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti del collegio. Quando definisce il giudizio, il

presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.

9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.

10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 73 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.

2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.

3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la F.S.I. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta

giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica, in quanto compatibile, presso gli organi di giustizia sportiva.

ART. 74 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO VI PROCURATORE FEDERALE

ART. 75 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la F.S.I. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia.

2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, che coadiuva il primo nello svolgimento delle sue funzioni.

3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale ed è

scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

ART. 76 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 61, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'art. 61, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

ART. 77 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi, anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso assistano alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 78 - AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di affiliati, tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della F.S.I., nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento o da altri regolamenti federali. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si

assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ART. 79 - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.

2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.

3. Fermo quanto previsto al precedente art. 78, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
- d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplina ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 80 - ASTENSIONE

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

ART. 81 - SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 10 le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

3. La durata delle indagini non può superare il termine previsto di novanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un

massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 78, comma 4, comunica entro cinque giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

6. Ai sensi dell'art. 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

ART. 82 - APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport.

2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 83 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi

l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.

2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.

3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

ART. 84 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO VII

RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

ART. 85 – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VIII

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

ART. 86 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. Il giudice nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo, e con eccezione di quello previsto dalla lettera d), ha l'obbligo di astenersi dal giudizio; ha altresì l'obbligo di astenersi se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Ogni singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato nei seguenti casi:

a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;

b) se egli stesso o il coniuge è legato da vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado ad una delle parti del procedimento;

- c) se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui o un suo prossimo congiunto ed una delle parti del procedimento;
 - d) se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;
 - e) se ha dato consigli o pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio.
 - f) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale)
3. L'istanza di ricusazione, che può essere proposta anche dal procuratore federale, deve enunciare i motivi ed indicarne le prove; è fatta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente
 4. L'istanza di ricusazione deve essere proposta entro 5 giorni da quando l'interessato o il procuratore vengono a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, la dichiarazione può essere presentata fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
 5. Competenti a decidere sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva e degli Organi di Giustizia Federale sono, rispettivamente, la Corte Sportiva di Appello e la Corte Federale di Appello; in ogni caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.
 6. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.
 7. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricusazione deve indicare il nome del giudice che sostituisce quello ricusato.
 8. L'istanza di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta. Il procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza).
 9. Non è ammessa la ricusazione di giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
 10. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o l'istanza di ricusazione siano accolte, il giudice non può compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o l'istanza di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

TITOLO IX ***ARBITRATO***

ART. 87 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'affiliato e il tesserato possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, dandone comunicazione alla controparte e al Consiglio Federale.
2. Il procedimento arbitrale è di natura irrituale.
3. La domanda di arbitrato deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) le conclusioni, che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto;
 - d) la dichiarazione di accettazione dell'incarico rilasciata da parte dell'arbitro prescelto;

- e) l'elezione di domicilio, ai fini di eventuali comunicazioni;
 - f) l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
4. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve parimenti essere comunicato alla parte proponente, con accettazione contestuale dell'arbitro designato, e al Consiglio Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte di Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.S.I.
 5. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
 6. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte o in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, vi provvede il Presidente della Corte Federale di Appello. Quest'ultimo provvede, inoltre, a nominare d'ufficio anche l'arbitro della parte che non abbia provveduto alla nomina.
 7. Il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
 8. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
 9. Le parti sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

ART. 88 – LODO

1. Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
2. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.
3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme Federali.
4. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli arbitri, alle parti ed ai loro difensori, se nominati, almeno sette giorni prima della riunione.
5. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
6. Il lodo deve contenere:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;
 - c) la concisa esposizione dei motivi;
 - d) il dispositivo;
 - e) la sottoscrizione degli arbitri, o della maggioranza degli arbitri, come previsto nel precedente comma 5, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
7. In caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o di ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
8. Il lodo è depositato, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia Federale, che provvede a darne tempestiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r., alle parti.

9. Se la parte soccombente non adempie nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, la Segreteria Federale informa l'Organo di Giustizia competente, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

10. Ferma la natura di arbitrato irrituale, ed escluso il deposito del lodo presso la cancelleria del Tribunale civile, per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

TITOLO X

REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE, CLEMENZA

ART. 89 - REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.

2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.

3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione è di quindici giorni e decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.

5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

ART. 90 - RIABILITAZIONE

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. È emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- b) che in tale periodo il sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta.

3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti. La Corte si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni

dalla pronuncia presso la segreteria F.S.I. che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. Provvede, inoltre, a darne tempestiva comunicazione all'istante.

4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

5. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro sette anni, una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

ART. 91 AMNISTIA

1. L'amnistia può essere concessa dal consiglio federale in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, e cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. L'amnistia fa cessare anche le sanzioni accessorie.

2. Il consiglio federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia stessa.

3. In caso di giudizi in corso di svolgimento, l'organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere per infrazioni coperte da amnistia.

4. In caso di amnistia restano impregiudicati gli effetti di quanto previsto dallo statuto del CONI.

5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

6. L'amnistia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 92 INDULTO

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale in occasioni particolari.

2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, che non presuppone una condanna irrevocabile, e che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più breve. Non opera sul reato. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente.

3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del consiglio federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.

4. Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene.

5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

6. Restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti in quanto previsto dallo statuto del CONI.

7. L'indulto non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 93 GRAZIA

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il Presidente federale. Deve essere preceduta da una sentenza irrevocabile di condanna e opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola

in una pena di specie diversa. Non estingue le sanzioni accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente dopo che è stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

2. La grazia può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta.

3. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

4. Restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni ricadenti in quanto previsto dallo Statuto del CONI.

5. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO XI ***DISPOSIZIONI FINALI***

ART. 94 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

2. Entro la medesima data: *i*) il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.S.I.; *ii*) con provvedimento del Consiglio federale, ovvero con provvedimento di urgenza del Presidente federale da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale nella prima seduta utile, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e alla procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.

3. I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.